



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Decreto n. 43/2025

Lagonegro, 19 giugno 2025.

Oggetto: Redazione atti in modalità analogica. Proroga

IL PRESIDENTE

richiamato il decreto n. 1/25 del 7 gennaio 2025 di questa Presidenza con il quale, in una situazione che richiedeva l'immediata obbligatoria utilizzazione di un applicativo sino allora mai impiegato e la cui praticabilità si era da subito rivelata irta di problemi, si era disposto che – ferma la previsione secondo cui “a decorrere dal 1 gennaio 2025 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 111 bis del codice di procedura penale” – nel Tribunale di Lagonegro, Sezione Penale (ufficio dibattimento e ufficio GIP – GUP) i soggetti abilitati interni, sino al 31.3.2025, procedano “anche con modalità non telematiche” nelle situazioni e nei casi in cui ancora non sia tecnicamente possibile dare ottemperanza alla disciplina processuale riformata dall’art. 1 d.m. 27.12.2024 n. 206 oppure l’adempimento in forma telematica comunque non riesca, fermo quanto disposto dagli articoli 110 comma 4 e 111 ter comma 4 codice di procedura penale e che allorquando la redazione e il deposito degli atti avvenga con modalità non telematica, il giudice nei dia formale atto nel provvedimento e/o nel verbale, salva la conseguente scansione degli stessi per il loro deposito con modalità telematiche, così come testualmente previsto dagli artt. 111 bis e ter c.p.p.

dato atto che il termine previsto del 31 marzo 2025 è venuto a scadere

sentiti nella riunione del 10 aprile 2025 il direttore della sezione penale, il magistrato penale, i giudici ed il personale amministrativo della medesima e preso atto che le ragioni che hanno portato all’adozione del citato provvedimento di proroga risultano immutate, se non aggravate anche a seguito degli aggiornamenti apportati all’applicativo APP

ritenuto che la situazione attualmente esistente – secondo quanto riferito dai colleghi e dal personale amministrativo, confermato dalla personale esperienza del sottoscritto, possa essere sintetizzata nei termini che seguono:

a seguito dell'entrata in vigore del d.m. 27 dicembre 2024, si era ritenuto di far fronte ad una situazione di emergenza dovuta da un lato alla scarsa conoscenza dell'applicativo ministeriale e dall'altro al continuo insorgere di difficoltà tecniche anche dovute all'assenza di un periodo di sperimentazione, facendo ricorso all'unica disposizione, l'art. 175 bis c.p.p., che concerneva il mal-funzionamento dei sistemi informatici.

Ad oltre tre mesi dall'intervenuto obbligo della redazione e deposito degli atti in forma telematica – il cui campo di applicazione si è esteso ai giudizi speciali – ritiene questo Presidente di dover rivedere la soluzione adottata.

Ed invero, come da più parti è stato rilevato, l'art. 175 bis c.p.p., sia pure nella parte che consente – in mancanza di una dichiarazione di malfunzionamento da parte del D.G.S.I.A. – l'attestazione ad opera del dirigente dell'ufficio (comma quinto), impone una scelta drastica e necessariamente alternativa tra la redazione e deposito in formato analogico e quella in formato digitale atteso che a decorrere dall'inizio del malfunzionamento dei sistemi informatici e sino al suo termine, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche.

Non vi è, dunque, spazio per un regime ibrido nel quale convivano sia il formato analogico che quello telematico.

D'altra parte, va pure considerato che per malfunzionamento non può intendersi l'assoluto mancato funzionamento del sistema ma un suo funzionamento tale da impedire la redazione ed il deposito dell'atto in tempi e con modalità compatibili con le diverse situazioni processuali in cui detti redazione e deposito si collocano.

Sotto questo profilo, l'esperienza del periodo trascorso ha evidenziato una serie di disfunzioni - alcune fisiologiche in quanto connaturate al sistema, altre patologiche in quanto conseguenza di eventi imprevisti – che ne rendono l'utilizzazione oltremodo disagiata e dispendiosa in termini di tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti previsti.

Può, così, distinguersi un malfunzionamento "fisiologico", insito nelle caratteristiche d'uso dell'applicativo, e perciò non immediatamente emendabili, ma che consente comunque la redazione ed il deposito degli atti sia pure con difficoltà e tempi dilatati, da un malfunzionamento patologico, dovuto ad un blocco dell'applicativo o a cause esterne ad esso (quali l'interruzione dell'energia elettrica o l'assenza di collegamento telematico).

Mentre l'effetto del malfunzionamento fisiologico incide sui tempi di redazione e deposito, il malfunzionamento patologico li impedisce del tutto richiedendo il ricorso al servizio di assistenza (*ticket*) o il ripristino delle condizioni di funzionamento dell'applicativo.

Per entrambe le cennate situazioni il ricorso all'art. 175 bis c.p.p. appare improprio atteso che nel primo caso non può propriamente parlarsi di mal-funzionamento del concreto sistema informatico adottato dal Ministero, nel secondo caso il malfunzionamento si presenta in modo casuale ed imprevedibile interessando il singolo operatore interno e non tutto l'ufficio. In siffatta evenienza appare inapplicabile il ricorso ad un decreto del dirigente dell'ufficio con comunicazione che verosimilmente raggiungerà i suoi destinatari quando la causa che ha provocato il momentaneo malfunzionamento sarà cessata.

Ancora una ulteriore distinzione va fatta rispetto al momento processuale nel quale il malfunzionamento patologico può verificarsi.

Ed invero esso può verificarsi in un momento nel quale la redazione o deposito dell'atto possono essere procrastinati senza che si verifichi alcun effetto giuridico essenziale, per la mancanza di un termine di immediata scadenza, o in uno nel quale quella redazione o quel deposito siano richiesti con immediatezza e senza consentire la risoluzione del malfunzionamento.

Il contrasto tra obbligo di redazione e deposito telematico ed esigenze processuali si rende evidente e quasi insuperabile nel corso della celebrazione delle udienze, dove l'attesa della risoluzione dell'interruzione può portare alla sospensione della trattazione dei processi per un tempo imprevedibile e persino al suo rinvio, con intuibili intollerabili conseguenze per i soggetti presenti.

In tale ultima evenienza si impone una soluzione che consenta la prosecuzione dell'udienza, ove possibile, anche con modalità analogiche, soluzione che in tal caso non potrà che essere affidata alla prudente valutazione dell'operatore previa attestazione dell'intervenuta causa che non consente l'uso del sistema informatico.

Si tratta dell'applicazione analogica del disposto di cui all'art. 134, c. 2, c.p.p. secondo il quale in caso di impossibilità di ricorso alla stenografia o alla riproduzione audiovisiva il verbale venga redatto con la scrittura manuale. Ricorre, infatti, la medesima *ratio* consistente nella momentanea ed imprevedibile indisponibilità dell'ordinario strumento tecnologico.

Ulteriore questione che la prima applicazione del sistema informatico ha evidenziato concerne quella del deposito in formato digitale all'udienza degli atti delle parti, allo stato impraticabile, nonostante la sua obbligatorietà, per la mancanza di strumenti tecnici che lo consentano e di una prassi concordata tra le parti del processo.

Pertanto, premesso quanto sopra ed a specificazione del decreto n. 1/2025

DISPONE

- che gli atti vengano redatti digitalmente e depositati con modalità telematiche come prescritto dagli artt. 110 sgg. c.p.p.

- che ove per cause imprevedibili e insuperabili tali redazione e deposito non possano farsi con le predette modalità ed essi non possano essere rinviati, l'operatore interno proceda in forma analogica dandone atto e provvedendo il prima possibile alla conversione dell'atto in formato digitale ed al suo deposito in forma telematica

INVITA

i giudici a formare il ruolo delle proprie udienze adeguando il numero dei procedimenti in trattazione ai tempi richiesti dall'applicativo ministeriale

DELEGA

il magistrato penale, dott.ssa Edvige Centore, ad attivare una interlocuzione con la Procura della Repubblica, con il C.O.A. e la Camera penale e con il coordinatore delle udienze dibattimentali ed il responsabile dell'ufficio g.i.p. per la regolamentazione delle produzioni delle parti in udienza e la loro acquisizione al sistema informatico

DISPONE

la comunicazione del presente provvedimento ai Magistrati Professionali e Onorari, al Direttore Amministrativo del Settore Penale per la successiva urgente comunicazione al personale interessato;

la trasmissione del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, al Presidente della Corte di Appello di Potenza, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Potenza, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, al Presidente della Camera Penale di Lagonegro, al D.G.S.I.A. di Roma; la pubblicazione del provvedimento, per estratto, sul sito internet del Tribunale.

Il Presidente Vicario del Tribunale

Dott. Silvio Maria Piccinno

